

Prot. n.36/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Gennaio 2015

Oggetto: **Autoliquidazione dei premi INAIL 2014-2015-**

Si fornisce un riepilogo degli aspetti operativi di maggiore interesse per le imprese ai fini della effettuazione dell'autoliquidazione dei premi INAIL 2014-2015, in scadenza il 16 febbraio 2015-

Ai fini dell'autoliquidazione dei premi 2014-2015, i datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono:

- **entro il 16 febbraio 2015:**
 - calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
 - conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
 - pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il "Modello di pagamento unificato – F24";
 - comunicare l'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2015;
- **entro il 2 marzo 2015:**
 - presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2014, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione. Si ricorda che, con determina n. 330 del 5 novembre 2014, il Presidente dell'INAIL, a partire dal corrente anno ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, fermo restando il termine del 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento dei premi di assicurazione (v., al riguardo, la nota della Direzione Generale dell'INAIL del 17 dicembre 2014).

Se l'ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per effetto di tale proroga il termine di presentazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2014 è pertanto il 2 marzo 2015.

L'autoliquidazione dei premi deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.

L'esclusività della modalità telematica riguarda soltanto le aziende "attive". In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione di detta attività, inviando il modulo cartaceo per posta elettronica certificata (PEC).

Per l'espletamento delle operazioni di autoliquidazione, sul sito internet www.inail.it, "Servizi Online", l'INAIL mette a disposizione degli utenti, in possesso delle necessarie credenziali, i servizi telematici di seguito indicati:

- **“ALPI online”**: consente di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni e di comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. Il servizio, inoltre, acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo dello specifico “codice ditta” e calcola il premio dovuto. Qualora venga indicato di voler pagare il premio in quattro rate, il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata (inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata). L’Istituto rilascia per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa;
 - **“Invio Telematico Dichiarazione Salari”**: permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni e di comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. L’utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse;
 - **“Riduzione presunto”**: consente di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata premio per uno specifico “codice ditta”, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l’anno in corso (rata);
 - **“Visualizza basi di calcolo”**: permette di visualizzare le basi di calcolo di un determinato “codice ditta” (la base di calcolo è disponibile anche in formato .pdf);
 - **“Richiesta basi di calcolo”**: mediante tale servizio possono essere richieste le basi di calcolo del premio in formato elettronico. A partire dal corrente anno è possibile ricevere il relativo file sia in formato compresso zipArchive (.zip), sia in formato .pdf.
- Nel fare rinvio, per un maggiore dettaglio, alla “Guida all’Autoliquidazione 2014/2015 dei premi e contributi associativi”, versione del 13 gennaio 2015, pubblicata sul portale web dell’INAIL sopra citato, si riepilogano sulla materia in argomento gli aspetti operativi di maggiore interesse per le imprese.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Come accennato, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno 2014 (“modulo 1031”) deve essere presentata all’INAIL utilizzando i servizi telematici **“Invio Telematico Dichiarazioni Salari”** o **“ALPI online”**.

Qualora nella sezione **“REGOLAZIONE ANNO 2014”** del prospetto **“BASI DI CALCOLO PREMI”** il campo **“Pond.”** sia valorizzato con un numero diverso da 100, le retribuzioni denunciate devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione indicata.

In caso di cessazione di attività assicurata nel corso dell’anno, per la denuncia delle retribuzioni deve essere utilizzato il “modulo 1031” in formato cartaceo, da inviare, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sede INAIL entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione di detta attività. In tale ipotesi, se i dati retributivi da esporre nella sezione relativa al **“Dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti (campo B)”** non trovano capienza negli specifici campi del “modulo 1031”, deve essere utilizzato il “modulo supplementare 1131”.

COMUNICAZIONE MOTIVATA DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro preveda di erogare ai dipendenti assicurati, nel corso del 2015, un monte retributivo di importo inferiore a quello effettivamente corrisposto nel 2014, deve darne motivata comunicazione all’INAIL, entro il 16 febbraio 2015, mediante il servizio telematico **“Riduzione presunto”** (tra le possibili motivazioni: la chiusura dell’azienda o di singoli reparti; la riduzione del personale; la mancata sostituzione di lavoratori che lascino il servizio per età o altri motivi; il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni).

COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO

DEL PREMIO IN QUATTRO RATE

Ai sensi dell'art. 59, comma 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi può essere frazionato in quattro rate di eguale importo.

L'indicazione di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate è necessaria solo se, per il corrente anno, si intende effettuare il pagamento in modo diverso dall'anno precedente.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2015, versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto, comprensivo dell'addizionale ex "ANMIL".

Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro i giorni 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2015, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2014.

Per il corrente anno, il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata è pari all'1,35%.

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del "codice ditta".

RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

In primo luogo, l'INAIL evidenzia che, ai sensi della determina del Presidente dell'Istituto n. 327 del 3 novembre 2014, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l'anno 2015 è pari al 15,38%.

Questa misura di riduzione si applica al premio di rata 2015, mentre la misura da applicare alla regolazione 2014 è pari al 14,17% (v, in proposito, la citata nota INAIL del 17 novembre 2014).

Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono stabiliti criteri differenziati, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.

Per quanto in particolare concerne le "Polizze dipendenti", l'INAIL fa presente che:

- le lavorazioni iniziate da oltre un biennio sono quelle con data precedente al 3 gennaio 2013. Per ogni voce tariffaria (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2011/2013 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi;
- le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2013. La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l'istanza telematica, ai sensi dell'art. 20 delle vigenti Modalità tariffarie, accettata dall'INAIL, ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

L'Istituto fornisce precisazioni anche in merito alle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, quali: gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151; gli incentivi per l'assunzione di lavoratori disoccupati o in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi, di cui

all'art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407; gli incentivi per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito, ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Si ritiene opportuno rammentare che, l'art. 1, comma 121, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha soppresso i benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990.

Con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

BASI DI CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nelle istruzioni per la lettura del modulo "BASI DI CALCOLO PREMI", l'INAIL sottolinea, fra l'altro, quanto in appresso sintetizzato.

- Il campo "Tasso medio di tariffa" indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della "Tariffa dei premi" relativa alla Gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro;

- il campo "Tasso applicabile" corrisponde al tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi dell'art. 22 delle "Modalità tariffarie" (se l'attività è iniziata da meno di due anni tale campo non è valorizzato);

- il campo "Tasso applicato" (da utilizzare per il calcolo del premio) indica:

- il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, corretto, nella sezione "REGOLAZIONE ANNO 2014", dell'eventuale oscillazione del tasso di premio "per prevenzione" ai sensi dell'art. 24 delle "Modalità tariffarie";
- ovvero, qualora l'attività sia iniziata da meno di due anni, il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione applicata, ai sensi dell'art. 20 delle predette "Modalità";

- il campo "Oscillazione OT 20 MAT" viene valorizzato con - 15%, se è stata applicata l'oscillazione ai sensi dell'art. 20 delle "Modalità tariffarie", o con + 15%, se è stata revocata l'oscillazione prevista dall'art. 21 delle stesse "Modalità" (il campo non viene valorizzato se il datore di lavoro non ha presentato l'istanza di cui al citato art. 20 oppure se l'attività/lavorazione è iniziata da oltre un biennio);

- il campo "Riduzione legge 147/2013 (%)", presente nella sezione "RATA ANNO 2015" è valorizzato con l'indicazione della misura percentuale se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione alla rata di premio 2015; se invece non sussistono i requisiti il campo non viene valorizzato;

- il campo "Addizionale amianto L. 244/07", se valorizzato con "SI", comporta l'obbligo di applicare al premio calcolato per la voce corrispondente l'addizionale per il Fondo per le vittime dell'amianto.

Per effetto di quanto stabilito dalla Determina del Presidente dell'INAIL n. 328 del 3 novembre 2014, a decorrere dall'anno 2014 l'addizionale è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014, sia al premio di rata 2015 (v., in proposito, le istruzioni fornite dall'Istituto nella nota del 17 dicembre 2014).

PRIMO PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE

Se l'attività è iniziata nell'anno 2014, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2015", colonna "Presunto", delle "BASI DI CALCOLO PREMI".

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
 II VICE PRESIDENTE
 (Geom. Giovanni Bonometti)